

ALLEGATO B

Regolamento

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale

Relazione illustrativa

L'articolo 15 della L.R. 68/2011 consente alla Regione di promuovere azioni di contrasto all'evasione fiscale e contributiva da parte degli enti locali e delle loro associazioni rappresentative, tramite sostegno finanziario in un'ottica integrata di sistema.

Il presente regolamento abroga completamente il precedente Regolamento Regionale n. 62/R, emanato con D.P.C.M. lo scorso 12.11.2012 e ne ricalca per buona parte il contenuto.

Il regolamento disciplina le modalità di attuazione delle suddette azioni, riguardanti:

- la gestione associata da parte degli enti locali di funzioni strettamente attinenti all'attività di contrasto all'evasione (capo I);
- l'ottimizzazione dell'utilizzo del Sistema informativo del catasto e della fiscalità e del territorio (capo II);
- le attività di controllo ed ispettive della polizia locale per gli adempimenti in materia di tributi (capo III sezione I) e i progetti operanti entro gli ulteriori ambiti d'intervento del contrasto all'evasione (capo III sezione II) nonché le relative modalità di integrazione e valutazione (capo III sezione III).

Il regolamento detta altresì norme finali e transitorie valide per il primo anno di applicazione (capo IV).

Relativamente al Capo I, sono concessi contributi alle gestioni associate di entrate tributarie, imposte comunali e servizi fiscali (art. 4) e della polizia locale (art. 5) svolte mediante unioni di comuni o in convenzione (art. 3). Vengono individuate le condizioni di ammissibilità e inammissibilità e le modalità procedurali di concessione del contributo regionale (articoli 6, 8 e 9), le modalità di definizione dell'entità dello stesso che tengono conto del numero dei comuni partecipanti, della loro popolazione, del punteggio assegnato alla gestione e della premialità aggiuntiva spettante a quelle effettuate tramite unione (art. 10) e la somma massima concedibile (art. 11). Gli enti beneficiari devono redigere annualmente una relazione sui risultati della gestione associata (art.7) trasmettendola alla Regione.

Il Capo II prevede il sostegno finanziario alle proposte di intervento per ottimizzare l'utilizzo del Sistema del Catasto, della Fiscalità e del Territorio, presentate dalle articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 68/2011. Vengono individuati i destinatari dei contributi e gli interventi finanziabili (art. 12), e la procedura (art. 13). Gli enti beneficiari, con i quali la Regione sottoscrive una convenzione per formalizzare il recepimento delle proposte progettuali, devono redigere annualmente una relazione sui risultati (art. 14) da trasmettere alla Regione.

Il Capo III è suddiviso in tre Sezioni e non più in due, come risultava per il precedente regolamento.

Nella Sezione I sono individuate le fattispecie di proposte di intervento ammissibili a finanziamento destinate all'intensificazione e diversificazione delle attività di polizia locale ricollegabili al contrasto all'evasione (art. 15). Vengono individuate altresì le procedure di concessione del

sostegno finanziario, i relativi criteri e le cause di inammissibilità (art. 16-17). Gli enti beneficiari devono redigere annualmente una relazione sui risultati (art. 18) da trasmettere alla Regione.

La Sezione II, invece, prevede il sostegno finanziario alle proposte di intervento in materia di contrasto all'evasione presentate dagli enti locali e dalle articolazioni territoriali delle loro associazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 4 della l. r. 68/2011. Vengono individuati gli interventi finanziabili (art. 20), le cause di inammissibilità (art. 21) e la procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte (art. 22). Gli enti beneficiari devono redigere annualmente una relazione sui risultati (art. 23) da trasmettere alla Regione.

La nuova Sezione III introduce il principio dell'integrazione delle proposte progettuali presentate ai sensi delle Sezioni I e II da uno stesso ente, pena l'inammissibilità delle stesse (art. 25), e prevede la costituzione di una Commissione di valutazione delle proposte progettuali (art. 26).

Il Capo IV detta disposizioni finali, quale quella relativa alla Relazione sui risultati dei progetti che la Giunta regionale deve redigere annualmente (art. 27) e disposizioni transitorie valide per il solo anno 2014, che riguardano principalmente i termini di scadenza per la predisposizione di provvedimenti da parte della Regione (art. 29-30), l'abrogazione del previgente testo (art. 31) e l'immediata entrata in vigore del nuovo regolamento (art. 32).